

REGOLAMENTO FINANZIARIO NAZIONALE

Il presente regolamento finanziario è adottato a norma dell'articolo 42 dello Statuto del Partito Democratico.

Articolo 1

Principi ispiratori e ambito di applicazione

1. Il Regolamento Finanziario del partito ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali, e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione tale da assicurare in via continuativa l'equilibrio finanziario e patrimoniale.
2. Il Regolamento Finanziario assicura al Tesoriere gli strumenti per curare l'organizzazione amministrativa e contabile del partito e per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l'equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo.
3. Il Regolamento Finanziario disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le Federazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (le "Articolazioni Territoriali"), ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto, nel rispetto della loro autonomia statutaria.

Articolo 2

Tesorieri e Regolamenti finanziari delle articolazioni territoriali e loro rapporti col Tesoriere nazionale

1. Ogni Articolazione Territoriale elegge un Tesoriere a cui è attribuita la legale rappresentanza dell'Articolazione stessa.
2. Gli Statuti regionali e provinciali prevedono l'adozione di un Regolamento finanziario regionale e provinciale e stabiliscono i poteri attribuiti al Tesoriere. I regolamenti finanziari regionali e provinciali devono essere conformi ai principi fondamentali del regolamento finanziario nazionale ed allo Statuto del Partito e devono essere inviati alla tesoreria nazionale entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte della Direzione nazionale.
3. Nell'ambito della sua attività di definizione dei rapporti con le Articolazioni Territoriali, in attuazione dell'art. 42 dello Statuto nazionale, il Tesoriere nazionale, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento finanziario delle federazioni regionali ed entro ulteriori trenta giorni dall'approvazione del regolamento finanziario delle federazioni provinciali o di una sua modifica, attesta la conformità dei suddetti regolamenti finanziari, o delle modifiche, con i principi fondamentali del regolamento finanziario nazionale e con lo Statuto del Partito.

Articolo 3

Principio dell'autofinanziamento

1. Nell'ambito di ogni regolamento finanziario delle Articolazioni Territoriali, ai fini dell'art. 2, comma 3, deve essere previsto che ogni Articolazione Territoriale sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale delle Articolazioni prevista dall'art 40 dello Statuto.
2. I Regolamenti finanziari delle Articolazioni Territoriali, ai medesimi fini di cui al comma precedente, debbono stabilire la ripartizione delle entrate di cui all'articolo successivo tra le diverse articolazioni del partito.

Articolo 4 ***Le entrate***

1. Le entrate del Partito Democratico sono costituite:
 - a) dalle quote di iscrizione
 - b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
 - c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico o gli iscritti ai gruppi parlamentari del Partito Democratico o gli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali nonché i componenti di governo, in conformità all'art. 29 dello Statuto;
 - d) dai proventi delle manifestazioni e feste del Partito;
 - e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
 - f) da lasciti, legati e altre liberalità.

Articolo 5 ***Quota tessera di iscrizione***

1. Gli iscritti e le iscritte hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota di iscrizione. La tessera ha il costo minimo di 20 euro. Il contributo per ogni tessera di spettanza del Partito Nazionale è di euro 4. La restante parte della quota di iscrizione resta al territorio che stabilisce in modo autonomo come ripartire i contributi sulla base di accordi o regolamenti regionali o delle federazioni territoriali. Per gli iscritti di età compresa tra i 16 e i 29 anni, le quote e i contributi, eccetto quelli derivanti da incarichi istituzionali di cui all'articolo 3, comma 5 del vigente regolamento del tesseramento, sono ridotti del 50%; conseguentemente al Partito Nazionale spetta l'importo di euro 2 per ogni tessera. I contributi aggiuntivi eventualmente deliberati dalle federazioni territoriali sono di competenza della federazione provinciale/regionale che li ha previsti; i contributi straordinari di cui al comma 5 dell'articolo 3 del vigente regolamento del tesseramento sono assegnati per il 20% al livello nazionale e per l'80% al livello regionale o provinciale.
2. Le somme, a titolo di tesseramento, spettanti ai vari livelli del Partito vengono ripartite in relazione alla diversità di modalità di iscrizione al Partito:

2.1 Tessere eseguite tramite la modalità digitale: Le quote del tesseramento sono trasferite dalla Tesoreria Nazionale alle Tesorerie provinciali, salvo differenti accordi tra le Federazioni Regionali e provinciali, entro il 28 Febbraio di ogni anno, a condizione che la commissione provinciale di garanzia abbia certificato il tesseramento di sua spettanza per l'anno di tesseramento appena concluso compensando le somme dovute alla Tesoreria Nazionale di cui al successivo comma 2.2

2.2 Tessere eseguite tramite la modalità in presenza: Le quote di iscrizione dal Segretario di

circolo o da un suo delegato che provvederà a trasferirle alla Tesoreria provinciale, al netto della quota spettante allo stesso circolo. Sarà cura della Tesoreria provinciale effettuare i bonifici per le somme spettanti alla Tesoreria Nazionale e alla Tesoreria regionale entro il giorno 28 febbraio di ogni anno a quella del tesseramento in questione, salvo che non vi sia compensazione con le somme di cui al precedente comma 2.1 ovvero con altre spettanze.

Articolo 6 ***Erogazioni liberali***

1. Ogni Articolazione Territoriale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti, e campagne di autofinanziamento, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti dai Regolamenti finanziari regionali, provinciali e delle Province autonome.

Articolo 7 ***Contributo da eletti***

1. I Parlamentari nazionali, candidati nelle liste del Partito Democratico o che siano aderenti ai Gruppi parlamentari del Partito Democratico oppure iscritti al Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto, sono tenuti a versare al Partito un contributo mensile non inferiore a 1.500 euro per tutta la durata della legislatura o un importo diverso definito con il Tesoriere nazionale al momento dell'accettazione della candidatura.
2. I Parlamentari europei, candidati nelle liste del Partito Democratico o che siano aderenti alla delegazione europea del Partito Democratico oppure iscritti al Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto, sono tenuti a versare al Partito un contributo mensile non inferiore a 1.500 euro per tutta la durata della legislatura o un importo diverso definito con il Tesoriere nazionale al momento dell'accettazione della candidatura.
3. Gli eletti nei Consigli Regionali candidati nelle liste del Partito Democratico o che siano aderenti ai Gruppi consiliari del Partito Democratico oppure iscritti al Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto, sono tenuti a versare al corrispondente livello regionale o provinciale un contributo mensile non inferiore a 1.000 euro per tutta la durata della consiliatura definito con il Tesoriere regionale o provinciale al momento dell'accettazione della candidatura.
4. Gli eletti negli enti locali territoriali, non ricompresi nei commi precedenti, che si siano candidati nelle liste del Partito Democratico oppure iscritti al Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto, sono tenuti a versare ai corrispondenti livelli del partito un contributo mensile non inferiore al 10% dell'importo lordo percepito od eventualmente inferiore al 10% in presenza di condizioni particolari la cui entità è rimessa ai rispettivi Regolamenti finanziari delle Articolazioni Territoriali.
5. Gli iscritti al Partito Democratico che rivestono incarichi di governo sono tenuti a versare un contributo mensile non inferiore a 1.500 euro o un importo diverso definito con il Tesoriere nazionale. Analogamente gli iscritti che rivestono incarichi nelle giunte comunali, provinciali e regionali sono tenuti a versare un contributo mensile definito d'intesa con il Tesoriere dell'Articolazione Territoriale la cui entità è rimessa ai rispettivi Regolamenti finanziari delle stesse.
6. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, il Tesoriere nazionale e i Tesorieri delle Articolazioni regionali e provinciali conservano la facoltà di determinare obblighi di

versamento *una tantum* sia al momento dell'accettazione della candidatura sia al momento dell'elezione.

7. I Tesorieri delle Articolazioni regionali e provinciali hanno la facoltà di prevedere che gli eletti parlamentari nazionali o europei e i consiglieri regionali siano tenuti al versamento di un contributo mensile non inferiore a 1.000 euro per tutta la durata della legislatura la cui entità è rimessa ai regolamenti finanziari dell'articolazione territoriale.

Articolo 8

Feste manifestazioni ed altri eventi

1. Ogni Articolazione Territoriale del Partito può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette anche al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno concordarsi i criteri di ripartizione degli eventuali proventi.
2. I marchi riferibili al partito possono essere usati dalle Articolazioni Territoriali, salvo opposizione del Legale Rappresentante del Partito Nazionale.
3. In forza dell'autonomia prevista dall'art.15 dello Statuto, ogni Articolazione Territoriale del Partito è responsabile delle violazioni amministrative in tema di propaganda elettorale accertate nel proprio territorio amministrativo, e si impegna a mantenere indenne e manlevare, a prima richiesta, il Partito Democratico nazionale da qualsivoglia onere, responsabilità e costo derivante da tali violazioni, anche nell'ipotesi in cui siano state esclusivamente notificate al Partito Democratico nazionale.

Articolo 9

Entrate derivanti dalle leggi in materia di finanziamento alla politica

1. Ogni anno il Tesoriere Nazionale, attraverso la sottoscrizione di specifici patti di collaborazione con le articolazioni territoriali, stabilisce il criterio di ripartizione delle risorse derivanti dal 2x1000. Tale ripartizione deve essere tale da garantire comunque l'equilibrio di bilancio del Partito Nazionale. La percentuale destinata ai territori deve essere informata a meccanismi premiali legati al numero di scelte, territorio per territorio. Conseguentemente le strutture provinciali sottoscrivono proprio patti di collaborazione, conformi a quello nazionale, con i propri circoli.
2. Il Tesoriere Nazionale, all'atto dell'invio delle risorse del 2x1000 relative all'anno precedente, individua delle linee guida vincolanti concernenti le modalità di impiego delle risorse, l'indicazione di un referente del Tesoriere Nazionale di supporto per le strutture territoriali e un modulo di relazione, predisposto dal Partito Nazionale, da utilizzare per dimostrare l'effettivo impiego delle risorse inviate dal Partito Nazionale che sarà verificato dagli uffici amministrativi del Partito Nazionale.
3. L'invio delle risorse è sempre subordinato alla effettiva verifica, da parte del Tesoriere Nazionale, della conformità dei regolamenti finanziari delle articolazioni territoriali.

Articolo 10

Conferenza dei Tesorieri Regionali e Provinciali

1. Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, è istituito il Comitato di Tesoreria che coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie.
2. Con il presente regolamento è istituita la Conferenza dei Tesorieri regionali e provinciali con il compito di coordinare, nel rispetto delle reciproche autonomie, l'attività amministrativa e finanziaria del Partito.
3. La Conferenza dei Tesorieri è composta dal Tesoriere nazionale e dai Tesorieri delle Articolazioni Territoriali (Tesorieri Regionali, Tesorieri Provinciali e Tesorieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano).
4. La Conferenza dei Tesorieri è convocata dal Tesoriere Nazionale e si riunisce almeno due volte all'anno per illustrare gli indirizzi della Tesoreria nazionale ed è presieduta dal Tesoriere Nazionale.

Articolo 11

Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie

1. Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato all'articolazione del Partito dalla quale e nel cui interesse è stato stipulato.
2. Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nazionale e dai tesorieri delle articolazioni territoriali devono avvenire principalmente tramite bonifici ed assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, delle norme antiriciclaggio e delle ulteriori norme di legge applicabili.

Articolo 12

Organizzazione amministrativa e contabile

1. La contabilità dell'attività del partito è tenuta conformemente ai principi della contabilità economico-patrimoniale previsti dalle norme del Codice Civile per le società per azioni, utilizza il metodo della partita doppia ed è informata alla compliance con le norme e le prassi comunitarie in materia. Annualmente viene elaborato il bilancio redatto in conformità all'art. 41 dello Statuto ed alle norme di legge specifiche per i partiti politici.
2. Il Tesoriere elabora un piano dei conti mediante il quale si attua la tenuta della contabilità, che è sottoposto alla approvazione del Comitato di Tesoreria e successivamente proposto a tutte le Articolazioni Territoriali del partito al fine di agevolare la omogeneità della amministrazione su tutto il territorio nazionale.
3. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno, a condizione che sia stato certificato il tesseramento dell'anno precedente, la Tesoreria Nazionale comunicherà a ciascuna federazione territoriale i rapporti di debito e/o di credito esistenti tra il partito nazionale e le articolazioni territoriali.

Articolo 13

Rendiconto preventivo e consuntivo

1. Le Federazioni provinciali, alle quali siano state erogate "contribuzioni in denaro" da parte della Tesoreria nazionale, dovranno trasmettere il rendiconto consuntivo alla Tesoreria nazionale, entro 15 giorni dall'approvazione che comunque deve avvenire entro il 15 Giugno.

2. Il Tesoriere elabora il rendiconto di previsione, in conformità all'art. 41 dello Statuto, conformemente ai principi, alle regole ed alle metodologie tipiche della contabilità finanziaria, la quale dovrà essere informata alla compliance con le norme e le prassi comunitarie in materia.
3. Entro il 15 Giugno, ai fini delle scadenze di legge, il Tesoriere sottopone all'approvazione della Direzione Nazionale il rendiconto consuntivo annuale.

Articolo 14
Rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro tra i dipendenti e il Partito Nazionale o le Articolazioni Territoriali possono essere disciplinati dal CCNL settore Commercio - Terziario oppure tramite una contrattazione di secondo livello realizzata in conformità alle previsioni normative vigenti.

Articolo 16
Norme applicabili

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nella Legge, con particolare formalizzazione di tutte le procedure e cautele funzionali al rispetto della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e sulle norme antiriciclaggio.

Articolo 17
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha validità a decorrere dal 27 Marzo 2025.